



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 660 del 21 NOV. 2019

OGGETTO CONVENZIONE ATTIVA CON ASSOCIAZIONE CALCIO MONZA S.P.A. PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' E DEGLI SPORTIVI TESSERATI

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO MARKETING E L.P.

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 21 NOV. 2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Granetto

UOC Gestione Operativa
Il Dirigente
Dott. Marco M. Golinetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☒ gli introiti di € 25.000,00, previsti nella presente proposta, rientrano nei Bilanci Preventivi d'Esercizio anni 2019 e 2020 al Conto Economico n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati".

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 660 del 21 NOV. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Richiamati

- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992, il comma 1 lett c). dell'art.55 del CCNL 8.06.2000 area dirigenza medica stabiliscono che l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda pubblica del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse, purché siano garantiti i principi di rotazione e della fungibilità;
- il comma 9 dell'art. 58 del C.C.N.L. del 08.06.2000 della Dirigenza medica e veterinaria prevede che il regolamento sull'attività LP della ASST Pini-CTO disciplini l'attività in parola;
- il vigente Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale, che definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio della medesima attività e gli schemi di riparto dei proventi;

rilevato che con deliberazione n. 630 del 15.11.2018 questa Azienda ha approvato la stipula di una convenzione con la S.S. Monza 1912 S.r.l., ora Associazione Calcio Monza S.p.A., per l'effettuazione di consulenze di Ortopedia e Traumatologia con scadenza il 31.05.2019;

preso atto che l'Associazione Calcio Monza S.p.A., con sede legale in Via Ragazza del '99 n. 14 – Monza (MB), ha chiesto la disponibilità di questa Azienda al rinnovo della convenzione sino al 31.05.2020 per attività di consulenza specialistica in Ortopedia e Traumatologia in favore del proprio personale e dei propri sportivi tesserati, mediante quindici accessi settimanali della durata di due ore circa, inclusa la presenza indicativamente di due domeniche al mese, e ha inviato a tal fine in data 30/10/2019 la bozza definitiva della convenzione;

preso atto che il Direttore della UO Ortopedia e Traumatologia II del P.O. CTO, dott. Paronzi Alberto con nota depositata agli atti, ha espresso parere favorevole alla proposta di convenzione dichiarando altresì che le prestazioni saranno rese al di fuori del normale orario di servizio, da dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo senza precludere il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze di servizio istituzionale e senza comportare alcun tipo di aggravio per le liste di attesa, per i volumi prestazionali e per l'effettuazione di turni e reperibilità, nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di riposo, e infine, nel rispetto del principio della rotazione tra i medici della Ortopedia e Traumatologia II;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 660 del 21 NOV. 2019

visto il testo di convenzione allegato alla presente proposta, che prevede tra l'altro il pagamento della quota pattuita a seguito di certificazione resa dall'Associazione Calcio Monza S.p.A. delle attività svolte e della emissione di regolare fattura da parte di questa Azienda;

acquisito con nota in atti il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte del Direttore Medico di Presidio e del Direttore Sanitario;

considerato che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale;

ritenuto pertanto

- di poter accogliere la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle consulenze mediche in argomento garantisce comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R., con riserva espressa di riesaminare le determinazioni assunte alla luce dell'eventuale sopravvenuta normativa in materia, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019);
- di approvare, la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi - ai sensi dell'art. 55, comma 1 lett. e) del CCNL 8 giugno 2000 area della dirigenza medica, - nel testo depositato agli atti, avente scadenza al 30.06.2020, convenendo altresì di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° settembre 2019, assegnando la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto alla Direzione Medica di Presidio del P.O. CTO;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la stipula di una convenzione attiva con Associazione Calcio Monza S.p.A. con scadenza al 30.06.2020, convenendo altresì di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° settembre 2019, per l'effettuazione di attività di consulenza di ortopedia effettuate dal personale dirigente medico afferente alla UO Ortopedia e Traumatologia II del P.O. CTO con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;
- 2- di stabilire che le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio mediante accessi presso la struttura convenzionata, compatibilmente con le esigenze della UO Ortopedia e Traumatologia II e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 660 del 21 NOV. 2019

- 3- di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 4- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto alla DMP del PO CTO;
- 5- di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) nei Bilanci Preventivi Economici per gli anni 2019 e 2020 sul conto n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati" e di stabilire che lo stesso verrà ripartito al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale
- 6- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 7- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Valentino Lembo)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. S. Piras)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Dirigente Proponente: dott. Marco M. Gelmetti
Responsabile del Procedimento: dott. Michele Granetto
atti n.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 660 del 21 NOV. 2019

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 22 NOV. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. _____ pagine e n. _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Elvira Cignarella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

www.AlboPretorioOnline.it

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE
SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

TRA

Associazione Calcio Monza S.p.A. di Monza (MB) (di seguito denominata "Società"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 09141370966, con sede legale in Monza (MB), Via Ragazzi del '99 in persona dell'Amministratore Delegato Sig. Adriano Galliani, domiciliato per la carica in Monza (MB), Via Ragazzi del '99;

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UO Ortopedia e Traumatologia II del PO CTO, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in ortopedia in regime ambulatoriale in favore del personale e degli sportivi tesserati della Società.

ART. 2 Compensi e accessi

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia afferenti alla UOC Ortopedia e Traumatologia II del PO CTO dell'ASST Gaetano Pini-CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO, mediante quindici accessi mensili della durata di circa due

ore, inclusa la presenza indicativamente di due domeniche al mese, presso le strutture della Società.

L'attività sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con le esigenze organizzative dell'UO di appartenenza e comunque non in conflitto con l'attività istituzionale.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo la Società si impegna a corrispondere alla ASST G.Pini/CTO un compenso annuo complessivo pari a € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) da liquidarsi in tre soluzioni.

Ai soci, sportivi e addetti della Società è inoltre garantito uno sconto pari al 20% a valere sul listino delle prestazioni in regime libero professionale presso le tre Sedi della ASST G.Pini/CTO. La scontistica verrà resa al momento dell'accettazione presso le sedi della ASST, a seguito di presentazione del cartellino comprovante l'afferenza alla Società.

ART.3 Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'idonea certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del dirigente medico, elenco degli accessi effettuati nel mese con orario di accesso presso le Strutture della Società, al fine di consentire i controlli nel rispetto della normativa vigente in materia di libera professione intramuraria da parte della ASST G.Pini/CTO riguardo l'effettuazione dell'attività oggetto del presente accordo fuori dall'orario di servizio.

Tale documentazione sarà inviata trimestralmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO:

e-mail marketinglp@asst-pini-cto.it per l'emissione della relativa fattura.

ART.4 Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al

netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

ART.5 Assicurazione

La ASST Pini/CTO dichiara che le attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 Tutela della salute del lavoratore

La Società dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

ART. 7 – Trattamento dati aziendali

Tutti i dati societari comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in

Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 Durata

La presente convenzione ha validità a decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza al 30 Giugno 2020, convenendo di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° Settembre 2019. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

ART. 9 Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART.10 Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 Clausola Risolutiva

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019).

La Società si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e la Società non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

L'utilizzo del logo e/o di ogni riferimento dell'ASST Pini/CTO dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

ART. 14 Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Società. Sono altresì a carico del Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 15 Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.16 Elezione di domicilio

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

ART.17 - Disposizioni finali

La ASST Pini/CTO e Società attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Società in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano il **21 NOV. 2019**

Per l'Associazione Calcio Monza S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Sen. Adriano Galliani

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Laurelli